




COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Ufficio Programmazione Finanziaria e Bilancio



All. 1

OGGETTO: Compensi per prestazioni orarie aggiuntive.

ALL'ISPettorato PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE GUARDIA DI FINANZA	ROMA
AI COMANDI INTERREGIONALI GUARDIA DI FINANZA	LORO SEDI
AL COMANDO REPARTI SPECIALI GUARDIA DI FINANZA	ROMA
AL COMANDO AERONAVALE CENTRALE GUARDIA DI FINANZA	ROMA
ALL' ACCADEMIA GUARDIA DI FINANZA	BERGAMO
ALLA SCUOLA DI POLIZIA TRIBUTARIA GUARDIA DI FINANZA	ROMA (LIDO DI OSTIA)
ALLA SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI GUARDIA DI FINANZA	L'AQUILA
ALLA LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA	BARI (PALESE)
AL CENTRO DI RECLUTAMENTO GUARDIA DI FINANZA	ROMA
AI COMANDI REGIONALI GUARDIA DI FINANZA	LORO SEDI
AL COMANDO UNITA' SPECIALI GUARDIA DI FINANZA	ROMA
AL COMANDO TUTELA DELLA FINANZA PUBBLICA GUARDIA DI FINANZA	ROMA
AL COMANDO TUTELA DELL'ECONOMIA GUARDIA DI FINANZA	ROMA
AL COMANDO OPERATIVO AERONAVALE GUARDIA DI FINANZA	POMEZIA (PRATICA DI MARE)
AL COMANDO LOGISTICO AERONAVALE GUARDIA DI FINANZA	POMEZIA (PRATICA DI MARE)
AL CENTRO AERONAVALE DI SPECIALIZZAZIONE GUARDIA DI FINANZA	GAETA
AL CENTRO SPORTIVO GUARDIA DI FINANZA	ROMA (CASTELPORZIANO)
AL CENTRO ADDESTRAMENTO DI SPECIALIZZAZIONE GUARDIA DI FINANZA	ORVIETO
AI COMANDI PROVINCIALI GUARDIA DI FINANZA	LORO SEDI
AL QUARTIER GENERALE GUARDIA DI FINANZA	ROMA
AL REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE GUARDIA DI FINANZA	ROMA (LIDO DI OSTIA)

AL REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO
DEI REPARTI SPECIALI GUARDIA DI FINANZA
AI REPARTI TECNICI LOGISTICI AMMINISTRATIVI
GUARDIA DI FINANZA

ROMA

LORO SEDI

(diramazione fino a livello di Comandi di Brigata inclusi)

Seguito foglio n. 307000/6212 del 28 settembre 2005

1. La gestione dei compensi per lavoro straordinario costituisce uno dei "punti cardine" sui quali si incentra l'azione di comando ad ogni livello, quale valido strumento con cui far fronte – di volta in volta – alle varie **esigenze operative non preventivamente programmabili**.

In tale contesto, è opportuno aggiornare le disposizioni che regolano la specifica materia, al fine di prendere atto dei principi e delle indicazioni estrapolabili dalle pronunce della giustizia amministrativa, più volte chiamata – negli ultimi anni - ad esprimersi su gravami concernenti le ore di straordinario prestate da militari del Corpo e non retribuite per incapienza del relativo monte ore.

2. È, infatti, **preciso dovere** di ciascun Comandante quello di procedere ad una **attenta ed oculata gestione della risorsa** in argomento, tenendo conto che:

a. l'**autorizzazione** ad effettuare prestazioni orarie aggiuntive:

- (1) è un **provvedimento formale preventivo** che determina la verifica della sussistenza delle ragioni di pubblico interesse – da contemperare, tuttavia, con le esigenze private del dipendente - che impongono il ricorso a prestazioni eccedenti l'orario di lavoro ordinario;
- (2) **spetta ai Dirigenti** cui è affidata la gestione del compenso per il lavoro straordinario, in questo del tutto assimilabile alle altre risorse finanziarie;
- (3) può considerarsi **implicita per le ore di straordinario assegnate¹** ai Reparti dipendenti da ciascun "Coordinatore Provinciale" all'atto della ripartizione mensile del monte ore²;

¹ L'**assegnazione ai reparti** e la successiva demoltiplicazione tra le diverse articolazioni non deve essere improntata a criteri meramente aritmetici ma tener conto delle specifiche peculiarità e delle eventuali criticità, **privilegiando sempre l'attività di esecuzione – specialmente se connotata da intensa e non programmabile operatività – rispetto a quella di funzionamento**.

² Si evidenzia la **necessità che la ripartizione mensile** ai reparti, ad opera del "Coordinatore Provinciale", **sia tempestiva** in modo che ciascun Comandante sia a conoscenza – per tempo – del budget di ore di straordinario di cui dispone. Qualora all'inizio del mese non dovesse essere pervenuta la nuova assegnazione, dovrà tenersi in considerazione – nelle more – il monte ore del mese precedente ridotto prudenzialmente del 10 %.

- (4) rappresenta, quindi, lo strumento più idoneo per evitare di superare i limiti di spesa fissati dalle previsioni di bilancio, di creare nocumeto al benessere psico-fisico del dipendente, di programmare l'ordinario lavoro d'ufficio mediante il sistematico ricorso alle prestazioni di lavoro straordinario³;
- (5) non è sostituibile, automaticamente ed implicitamente, attraverso gli ordini di servizio, perché, in tal caso, sarebbero frustrate le finalità di garanzia e di buon andamento dell'Amministrazione e verrebbero attribuite potestà autorizzatorie a soggetti della scala gerarchica che non hanno specifiche competenze in materia di gestione della risorsa di cui trattasi;
- (6) **costituisce**, infine, **assunzione di responsabilità gestionale e contabile** da parte del Dirigente che la rilascia.

b. **In assenza di una formale autorizzazione preventiva** allo svolgimento del lavoro straordinario, le prestazioni eccedenti l'orario di lavoro:

- (1) **devono sempre trovare fondamento in esigenze indifferibili ed urgenti** cui non può farsi fronte, almeno nell'immediatezza, con una nuova o diversa organizzazione del servizio e ciò a pena di responsabilità amministrativa, contabile e/o gestionale (disciplinare) dell'Ufficiale o Ispettore che ne abbia ordinato l'espletamento;
- (2) **danno sempre diritto al corrispettivo** che (previa informazione dei militari interessati) consiste - di norma - nel pagamento della relativa retribuzione, nei limiti del monte ore per il quale vi è copertura finanziaria, ovvero nella maturazione di riposi compensativi per le ore eccedenti tale limite, da fruirsì compatibilmente con le esigenze di servizio, cioè bilanciando in modo adeguato e ragionevole le esigenze (anche psico-fisiche) del dipendente e quelle dell'organizzazione del lavoro e degli uffici.

3. A tal proposito, al fine di consentire una maggiore fruibilità dell'istituto del riposo compensativo da parte dei militari, garantendo, nel contempo, margini di manovra organizzativi più ampi ai Comandanti di reparto, con l'allegata determinazione dirigenziale è **stata apportata una modifica all'art. 44 del "Nuovo regolamento di servizio interno della Guardia di Finanza"** volta a prolungare fino al 31 dicembre dell'anno successivo il termine massimo per la fruizione del riposo⁴, nonché consentirne la sua cumulabilità, senza la limitazione - precedentemente fissata in 72 ore - con riposo settimanale, licenza ordinaria e riposo legge.

³ Si richiama, in proposito, l'inderogabile necessità che venga effettuata un'appropriata **programmazione dell'orario di servizio settimanale**, come previsto al punto 2. lett. f. della circolare nr. 307000 del 28.09.05

⁴ Anche alla luce dello schema di D.P.R. - relativo al rinnovo del contratto per il personale non dirigente per il quadriennio normativo 2006-2009 - approvato dal Consiglio dei Ministri in data 03 agosto 2007, ove viene previsto che *"le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale che non siano state retribuite possono essere recuperate mediante riposo compensativo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate, tenendo presenti le richieste del personale e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio"*.

4. In relazione all'eventuale esecuzione di prestazioni orarie aggiuntive per le quali non sia garantita la relativa copertura nell'ambito del monte ore del reparto⁵ (ovvero oltre i limiti massimi di categoria), **al termine di ogni mese, ogni Comandante:**
- a. **farà prendere visione a ciascun militare⁶ direttamente dipendente delle proprie ore tagliate** - per incapienza del monte ore ovvero per il superamento dei limiti massimi di categoria - affinché quest'ultimo sia reso edotto della sola possibilità di usufruire del riposo compensativo **entro il 31 dicembre dell'anno successivo** a quello in cui sono state effettuate⁷;
 - b. **provvederà** – salvo si tratti di ufficiale avente *qualifica dirigenziale*⁸ - **ad inviare al “Coordinatore Provinciale”** un elenco nominativo dei predetti militari, completo del numero di ore tagliate, della sintetica specificazione dei motivi che hanno portato al superamento del monte ore, nonché della seguente attestazione:
“”i suddetti servizi sono stati ordinati per sopperire ad esigenze indifferibili ed urgenti cui non si è potuto far fronte, almeno nell'immediatezza, con una nuova o diversa organizzazione del servizio””;
 - c. dovrà **garantire** ai predetti militari, mediante un'oculata programmazione del servizio, la piena disponibilità da parte dell'Amministrazione alla **concessione del riposo compensativo**.
5. Per quanto concerne, invece, i Generali, i Colonnelli ed i Coordinatori Provinciali, in sede di redazione del prospetto di autocertificazione previsto al *Capitolo III, par. 2, lett. a.* del *“Testo Coordinato sulle prestazioni orarie aggiuntive”* diramato con foglio nr. 288000/6212 in data 28 settembre 2001, andrà inserita la seguente attestazione⁹:
- “”Le ore di straordinario eccedenti l'assegnazione sono state eseguite per esigenze di servizio indifferibili ed urgenti.*

⁵ Si ricorda che - ricorrendone i presupposti - è possibile richiedere apposita integrazione secondo le procedure indicate al *cap. II, pr. 5* del *“Testo Coordinato”* diramato con circolare nr. 288000 del 28.09.01

⁶ Sino al grado di Ten. Col. compreso.

⁷ I **relativi prospetti mensili**, recanti il numero delle ore tagliate, la specifica della sola possibilità per il militare di recuperare entro il 31 dicembre dell'anno successivo (a quello in cui le predette ore sono state prestate) attraverso l'istituto del riposo compensativo, la data e la firma del militare ed il *“Visto”* del Comandante, **dovranno essere conservati agli atti del reparto** per essere eventualmente disponibili in caso di contenzioso. In caso di Ispettore/Ufficiale comandante di reparto, il prospetto andrà trasmesso al reparto sovraordinato ed ivi custodito previa apposizione del *“Visto”* da parte del relativo Comandante.

⁸ In sostanza, in caso il comandante del reparto ove i militari sono in forza sia un ufficiale di grado pari o superiore a Colonnello, non dovrà procedere all'invio dell'elenco al *“Coordinatore Provinciale”*. Nel caso in cui il reparto, retto da ufficiale di grado inferiore a Colonnello, non sia gerarchicamente dipendente dal *“Coordinatore Provinciale”*, l'elenco andrà inviato – per conoscenza – anche al 1° Ufficiale con qualifica dirigenziale della linea gerarchica.

In caso di personale *“temporaneamente aggregato”* a reparti di province diverse (retti da ufficiale di grado inferiore a Colonnello) o in condizioni similari, l'elenco andrà inviato al *“Coordinatore Provinciale”* della provincia del Comando di appartenenza e, per conoscenza, al 1° Ufficiale con qualifica dirigenziale della linea gerarchica del reparto ove il personale è *“aggregato”*.

⁹ Solo nell'ipotesi in cui siano state prodotte ore *“in esubero”*

Relativamente a tali ore – non retribuibili per superamento del limite massimo individuale – si è a conoscenza della sola possibilità di recuperarle, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate, attraverso l'istituto del riposo compensativo”””””.

6. Si precisa che in caso di superamento del “budget” di ore di straordinario assegnate al reparto, il taglio delle ore prodotte – entro i limiti massimi di categoria – **deve essere effettuato secondo criteri strettamente proporzionali**¹⁰.
7. Nel ribadire la necessità di una scrupolosa osservanza delle disposizioni che regolano la specifica materia, lo Stato Maggiore si attende:
 - a. da parte dei “Coordinatori Provinciali”, una puntuale azione di monitoraggio sulla gestione del particolare compenso accessorio¹¹;
 - b. da parte di ciascun Comandante¹², una costante responsabile attenzione alle problematiche in parola al fine di evitare - in futuro - l'instaurarsi di ulteriori contenziosi, con possibili ricadute in termini di responsabilità amministrativa.
8. Le disposizioni di cui alla presente circolare si applicano a partire dal mese successivo alla data di emanazione della medesima.

d'ordine
IL CAPO DI STATO MAGGIORE
(Gen. D. Paolo Poletti)

¹⁰ Ossia il “taglio” andrà applicato proporzionalmente su tutti i militari in maniera uniforme, senza tener conto - in quella sede - delle eventuali ore prodotte oltre i limiti massimi di categoria e conseguentemente già decurtate automaticamente.

¹¹ Anche mediante specifiche interrogazioni dell'apposito Sistema Informativo Guardia di Finanza, *Amministrazione Personale in Servizio - Monitoraggio Ore Straordinario*

¹² Ci si aspetta, quindi, dai Comandanti ad ogni livello, un'attenta ed oculata gestione della risorsa in argomento che presuppone – di norma – non vengano prodotte ore in esubero al monte ore assegnato e che quelle rese – per *esigenze indifferibili ed urgenti* - al di fuori della copertura finanziaria siano puntualmente recuperate attraverso il ricorso all'istituto del riposo compensativo nei termini previsti.